

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

Prof.ssa Elisa Palermo

PROGRAMMA:


- 1.1 Il Diritto Pubblico
- 1.2 Cosa sono le «fonti» del diritto
- 1.3 Quali soggetti concorrono a produrre diritto
- 1.4 La Costituzione come fonte sulle fonti
- 1.5 Unità, coerenza e completezza dell'ordinamento
- 1.6 I criteri per ordinare le fonti del diritto
- 1.7 L'interpretazione del diritto
- 1.8 L'Unione Europea e le fonti comunitarie derivate

Per scaricare il materiale andare su
google e digitare come sotto. Una
volta entrati nel sito selezionare
slide


Economiaediritto jimdo

CAPITOLO I


L'ORDINAMENTO GIURIDICO ED IL DIRITTO COSTITUZIONALE




Il concetto di diritto



Le norme giuridiche





Le regole che formano il diritto sono giuridiche e non morali e non religiose perché prevedono una sanzione esterna e istituzionalizzata: sono quindi regole coattive o coercibili.

(Norberto Bobbio)

A decorative blue graphic element consisting of a thin arc at the top left and a thick, curved shape on the right side that tapers towards the bottom.

Capitolo II
IL SISTEMA DELLE
FONTI

DIRITTO PUBBLICO

LE FONTI DEL DIRITTO: DEFINIZIONI

Si chiamano fonti del diritto i *fatti* o gli *atti* che l'ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche.

- La generalità delle norme giuridiche: esser riferite ad una pluralità di soggetti.
- L'astrattezza delle norme giuridiche: previsione di una norma ripetibile nel tempo, a prescindere dal caso concreto.

DIRITTO PUBBLICO

LE FONTI DEL DIRITTO: DEFINIZIONI

Si chiamano **fonti *di* produzione del diritto** quegli atti o fatti ai quali l'ordinamento attribuisce la capacità di introdurre regole del settore giuridico (regolamenti, legge costituzionale, statuto regionale ecc.). Sono strumenti che introducono norme nel nostro ordinamento, che questo riconosce come proprie.

Si chiamano **fonti *sulla* produzione** sono costituite dall'insieme di regole che determinano e disciplinano le modalità di produzione di nuove fonti giuridiche del diritto oggettivo, individuando i soggetti titolari di potere normativo, i procedimenti di formazione, gli atti prodotti.

DIRITTO PUBBLICO

LE FONTI DI PRODUZIONE: FONTI FATTO E FONTI ATTO

- Quando l'ordinamento riconosce direttamente al corpo sociale la capacità di produrre norme in via autonoma, senza che siano seguite procedure particolari, né che le norme stesse siano frutto di una ben individuabile ed espressa volontà, si parla di **FONTI FATTO** (es. consuetudine)
- Quando la norma è prodotta da un soggetto istituzionale portatore di una precisa volontà e nel rispetto delle procedure previste dalle fonti sulla produzione, si parla di **FONTI ATTO** (es. costituzione, legge, regolamento)

DIRITTO PUBBLICO

IL REGIME DELLE FONTI PUBBLICISTICHE

- Pubblicazione in forma ufficiale
- Applicazione del principio *iura novit curia* (il giudice è tenuto a conoscere la legge) e del principio *ignorantia legis non excusat* (nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge).
- Ricorso in cassazione per violazione di legge contro le sentenze civili e penali ex art. 111.7 Cost. I motivi per i quali è consentito l'accesso al rimedio sono la violazione di legge ed il difetto di motivazione (inteso come motivazione talmente scarna da impedire perfino l'individuazione della *ratio decidendi* del provvedimento impugnato o omessa). I motivi per i quali è consentito l'accesso al rimedio sono la violazione di legge ed il difetto di motivazione (inteso come motivazione talmente scarna da impedire perfino l'individuazione della *ratio decidendi* del provvedimento impugnato o omessa).
- Interpretazione e applicazione del diritto ex art. 12 delle preleggi

Art. 12 preleggi

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse ⁽¹⁾, e dalla intenzione del legislatore ⁽²⁾. (segue....)

(1) È questa la c.d. *interpretazione letterale* (c.d. *vox iuris*), volta ad attribuire alla norma il significato che *si evince immediatamente* dalle parole utilizzate.

(2) È questa la c.d. *interpretazione logica* che, superando il significato immediato della disposizione, mira a stabilire il suo *vero contenuto* ossia lo *scopo* che il legislatore ha inteso realizzare, emanandola.

Segue.... Art. 12 preleggi

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione ⁽³⁾, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe ⁽⁴⁾;

(3) Il legislatore espressamente contempla la possibilità che vi siano fattispecie non previste né risolte da norme giuridiche. Il legislatore prevede, cioè, l'esistenza di *lacune* quali devono, tuttavia, essere colmate dal giudice che non può rifiutarsi di risolvere un caso pratico adducendo la mancanza di norme.

(4) È questa la c.d. *analogia legis*, ammissibile soltanto se basata sui seguenti presupposti: a) il caso in questione *non deve essere previsto* da alcuna norma; b) devono ravvisarsi somiglianze tra la fattispecie disciplinata dalla legge e quella non prevista; c) il *rapporo di somiglianza* deve concernere gli *elementi della fattispecie* nei quali si ravvisa *giustificazione della disciplina* dettata dal legislatore (*eadem ratio*).

Segue.... Art. 12 preleggi

se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato ⁽⁵⁾.

(5) È questa la c.d. *analogia iuris*: nel richiamare i *principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato*, il legislatore ha inteso, innanzitutto, escludere il ricorso ai principi del *diritto naturale*. Quanto alla loro individuazione, la dottrina prevalente ritiene che essi vadano identificati in norme ad alto *grado di generalità* (es.: art. **1176 c.c.**), di *rango costituzionale*, di *tenore vago* (e dunque suscettibili di adattamenti interpretativi, ad esempio l'art. **2041 c.c.**) o di *importanza fondamentale* per l'intero sistema giuridico (es.: art. **1322 c.c.**).

DIRITTO PUBBLICO

LE «DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE» (1942)

Art. 1 preleggi - Indicazione delle fonti

Sono fonti del diritto:

- 1) le leggi;
- 2) i regolamenti
- 3) [le norme corporative] (abrogato)
- 4) gli usi.

DIRITTO PUBBLICO

FONTI COSTITUZIONALI E FONTI PRIMARIE

- Le norme di rango costituzionale: leggi di revisione costituzionale e «altre» leggi costituzionali (art. 138 Cost.); statuti delle regioni speciali (art. 116 Cost.)
- Le norme di rango primario: leggi ordinarie dello Stato (artt. 70 ss. e 117 Cost.); decreti legislativi e decreti legge (artt. 76 e 77 Cost.); regolamenti parlamentari (art. 64 Cost.); statuti delle regioni ordinarie (art. 123 Cost.); leggi regionali (artt. 117 e 121 Cost.)

DIRITTO PUBBLICO

LE FONTI PRIMARIE: UN «SISTEMA CHIUSO»

- Non sono configurabili atti fonte primari al di là di quelli espressamente previsti dalla Costituzione
- Ciascun atto normativo non può disporre di una forza maggiore di quella che la Costituzione ad esso attribuisce
- Agli atti fonte primari va riconosciuta forza di legge (art. 77 e art. 134 Cost.)

DIRITTO PUBBLICO

LA FORZA DI LEGGE

- Capacità di innovare al diritto oggettivo subordinatamente alla Costituzione intesa come fonte suprema, abrogando o modificando atti fonte equiparati o subordinati (*profilo attivo*)
- Capacità di resistere all'abrogazione o modifica da parte di atti fonte che non siano dotati della medesima forza, in quanto espressione del medesimo processo di produzione normativa (*profilo passivo*)

DIRITTO PUBBLICO

LE FONTI SECONDARIE: UN «SISTEMA APERTO»

- L'individuazione degli atti fonte secondari è lasciata alla disponibilità dei soggetti titolari di potestà normative primarie, sia pure nel rispetto dei limiti costituzionali esistenti (*riserva di legge*)
- Gli atti secondari devono essere deliberati sulla base di una previa norma di legge (*principio di legalità*)

DIRITTO PUBBLICO

IL SISTEMA COSTITUZIONALE DELLE FONTI NAZIONALI

Costituzione
(fonte sulle fonti)



Fonti primarie a carattere «chiuso»
(forza di legge)



Fonti secondarie a carattere «aperto»
(principio di legalità)



Costituzione

Quando

dopo il crollo della dittatura fascista

il 2 giugno 1946

il popolo italiano viene chiamato a votare per la monarchia o per la repubblica la scelta fu a favore della repubblica

lo stesso giorno fu formata l'Assemblea Costituente

che aveva il compito di scrivere il testo della nuova Costituzione italiana

entrò in vigore il 1 gennaio 1948

stabilisce

L'organizzazione politica e la divisione dei poteri



struttura

i principi fondamentali (art. 1-12)

Diritti e doveri dei cittadini (art. 13-54)

ordinamento della Repubblica (art. 55-139)

Costituzione

Principi fondamentali

(Art. 1 – 12)

Parte prima Diritti e doveri dei cittadini (Art. 13 – 54)

TITOLO I
Rapporti civili
(art. 13-28)

TITOLO II
Rapporti etico - sociali
(art. 29-34)

TITOLO III
Rapporti economici
(art. 35-47)

TITOLO IV
Rapporti politici
(art. 48-54)

Parte seconda Ordinamento della repubblica (Art. 55 – 139)

TITOLO I
Il parlamento

Sez.I –le camere (art. 55-69)
Sez. II –la formazione delle leggi (art. 70-82)

TITOLO II
Il presidente della repubblica
(art. 83-91)

TITOLO III
Il governo
Sez.I –il consiglio dei ministri (art. 92-96)
Sez.II –la pubblica amministr. (art. 96-98)
sez.III –gli organi ausiliari (art. 99-100)

TITOLO IV
La magistratura
Sez.I –ordinamento giurisdizionale(art. 101-110)
Sez. II –norme sulla giurisdizione(art. 111-113)

TITOLO V
Le regioni, le province, i comuni
(art. 114- 133)

TITOLO VI
Garanzie costituzionali
Sez.I –La corte costituzionale (art. 134-137)
Sez. II –Revisione della costituzione
Leggi costituzionali(art. 138-139)

CARATTERI DELLA COSTITUZIONE

- **SCRITTE** – Le norme delle Costituzione sono formalizzate in un documento scritto, che dà maggiore certezza e solennità
- **CONSUETUDINARIE** – Assenza di forma scritta. Le norme costituzionali sono principalmente prodotte da consuetudini formatesi nel tempo. Esempio classico è quello della Gran Bretagna

CARATTERI DELLA COSTITUZIONE

- **RIGIDE** – Il testo costituzionale richiede un procedimento aggravato di revisione per essere modificato (ad esempio: maggioranze qualificate; referendum; lunghi tempi procedurali; reiterazione della deliberazione; coinvolgimento delle entità territoriali substatali). Speciale garanzia dei diritti delle minoranze politiche ovvero delle componenti territoriali. La Costituzione italiana è rigida perché prevede, all'art. 138, un procedimento aggravato di revisione.
- **FLESSIBILI** – Non è previsto un procedimento aggravato di revisione. Le disposizioni costituzionali possono essere modificate o soppresse con legge ordinaria. (esempio: [lo Statuto Albertino](#))

CARATTERI DELLA COSTITUZIONE

- **BREVI** – Diffuse nel XIX secolo. Contengono principalmente le norme sull'organizzazione dello Stato e si limitano ad indicare i più significativi diritti dei cittadini (ad esempio lo [Statuto Albertino](#) con solo 84 articoli).
- **LUNGHE**- Non pongono l'accento solo sul sistema dei poteri pubblici, ma disciplinano a fondo i rapporti fra individuo e autorità (diritti civili, politici, sociali), nonché i principi fondanti delle relazioni tra privati, un tempo relegati nei codici. La Costituzione italiana appartiene a questa categoria.

CARATTERI DELLA COSTITUZIONE

- **OTTRIALE** – Il termine viene dal francese *Octroyées* (concesse). Diffuse nella prima metà del secoloXIX. Provenienti da una concessione unilaterale (*octroi*) del Re, in quanto sovrano (esempi: la [Costituzioe francese del 1814](#), lo [Statuto Albertino del 1848](#)).
- **PATTIZIE** – Accordo tra Re ed Assemblea rappresentativa del popolo. Coesistenza e compromesso tra principio monarchico e principio democratico (esempio: le [Costituzioni francesi del 1791](#) e del [1830](#)).
- **APPROVATE CON PROCEDIMENTO POPOLARE** – Definitiva affermazione del principio della sovranità popolare su quello monarchico. Di solito, elezione di una Assemblea costituente che redige ed approva il testo della Costituzione. Frequente il ricorso a referendum popolare sul testo appena approvato dall'Assemblea. In Italia c'è stato un referendum preventivo (monarchia – repubblica) che ha vincolato in partenza le scelte dell'Assemblea costituente sulla forma di Stato.

DIRITTO PUBBLICO

COME ORDINARE LE FONTI DEL DIRITTO

La successione delle fonti nel tempo:
criterio cronologico

La sovraordinazione o sottordinazione delle fonti:
criterio gerarchico

L'ambito territoriale o materiale di operatività delle fonti :
criterio della competenza

DIRITTO PUBBLICO

LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE: CRITERIO CRONOLOGICO

- In caso di contrasto tra norme poste da fonti equiparate, prevale e deve essere applicata la norma posta successivamente nel tempo (*lex posterior derogat priori*)
- La norma precedente è abrogata da quella successiva *ex nunc* (la norma abrogata *non* è una norma invalida)
- L'abrogazione, presupponendo un contrasto tra norme *entrambe valide*, non elimina la norma precedente ma ne *circoscrive nel tempo l'efficacia* (validità *ex nunc*)

DIRITTO PUBBLICO

LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE: CRITERIO GERARCHICO

- In caso di contrasto tra norme poste da fonti non equiparate, prevale e deve essere applicata la norma posta dalla fonte sovraordinata (*lex superior derogat inferiori*)
- La norma sottordinata è invalida e deve essere eliminata dall'ordinamento mediante *annullamento*.
- L'annullamento, a differenza dell'abrogazione, determina la perdita di efficacia all'origine (*validità ex tunc*)

DIRITTO PUBBLICO

LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE: CRITERIO DELLA COMPETENZA

- In caso di contrasto tra norme poste da fonti ordinate dalla Costituzione secondo differente competenza, prevale e deve essere applicata la norma posta dalla fonte competente (con esclusione di qualsiasi altra fonte)
- La norma non competente è invalida e deve essere eliminata dall'ordinamento mediante *annullamento (extunc)*.

LA POTESTÀ LEGISLATIVA (ART. 117 COST.)

comma 2

elenco delle materie di
competenza esclusiva

leggi statali

comma 3

elenco delle materie di
competenza concorrente

leggi statali che determinano i
principi fondamentali

leggi regionali

comma 4

competenza residuale in ogni altra materia non in elenco

leggi regionali

LA POTESTÀ REGOLAMENTARE (ART. 117.6 COST.)

- Materie di legislazione statale esclusiva: **regolamenti statali, salvo delega alle regioni**
- Materie di legislazione concorrente e residuale: **regolamenti regionali**
- Disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite ai comuni e alle province: **regolamenti locali**

L'UNIONE EUROPEA E LE FONTI COMUNITARIE

Le fonti dell'Unione Europea si dividono in:

ORIGINARIE: Trattati della UE

DERIVATE: derivano dai Trattati

L'UNIONE EUROPEA E LE FONTI COMUNITARIE DERIVATE

REGOLAMENTO

- atto avente portata generale nei confronti degli Stati membri, delle persone giuridiche e fisiche, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli stati membri.

DIRETTIVA

- atto che vincola lo stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Necessita di un atto di recepimento.

DECISIONE

- atto obbligatorio in tutti i suoi elementi nei confronti degli Stati membri a cui si riferisce e delle persone giuridiche e fisiche, direttamente applicabile.

RACCOMANDAZIONI E PARERI

- Raccomandazioni: d'ufficio. Pareri: d'istanza. Atti non vincolanti (MA CHE SE SEGUITI GENERANO IL CD EFFETTO LICEITA' con inversione dell'onere della prova a carico dell'altra parte).

L'UNIONE EUROPEA E LE FONTI COMUNITARIE DERIVATE

Come entrano nel nostro ordinamento?

**Alcuni stati hanno fatto apposite modifiche costituzionali.
La scelta italiana e' stata quella di intravedere nell'art. 11
della Cost. una sorta di riconosciuta autolimitazione.**

**Di conseguenza le fonti comunitarie entrano nel nostro
ordinamento se in contrasto con le ns. leggi,**

DISAPPLICANDO

**Il diritto italiano in contrasto,
fatti salvi I principi fondamentali del ns. ordinamento e I
diritti inalienabili della persona umana.**